N. 00929/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2016, proposto da:

Giuseppe De Natale, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti di

Marcello Martini;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del CdA dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n° 214 del 17 febbraio 2016, con cui è stato disposto con effetto immediato il commissariamento della Sezione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, nonché:

del Decreto n° 102 del 18 febbraio 2016 del Direttore Generale INGV che ad essa da esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta sussistente la propria giurisdizione in relazione alla natura dell'atto impugnato che involge l'esercizio di un potere straordinario di controllo sugli organi;

Considerato che la controversia rientra nella competenza del TAR adito, dovendosi dare prevalenza al criterio della produzione degli effetti diretti dell'atto (cfr. CdS adunanza plenaria n. 4/2013);

Ritenuto che il ricorso appare sorretto da adeguato fumus boni juris, risultando fondata nei limiti della sommaria cognizione cautelare la censura di cattivo uso del potere di controllo e vigilanza; Rilevato in particolare che il disposto commissariamento non è basato su elementi che denotano una impossibilità di gestione oggettiva dell'ente, ma si ricollega unicamente a quanto emerso dalla elaborazione di questionari anonimi, somministrati ai dipendenti dell'Osservatorio vesuviano da parte del Dipartimento di studi umanistici dell'Università Federico II di Napoli, sul benessere organizzativo, il quale è giunto a conclusioni non univoche sulla gravità della situazione emersa, e tantomeno sulla riferibilità della stessa all'organo di vertice (cfr. relazione versata in atti);

Ritenuto, peraltro, che gli ulteriori elementi indicati dall'amministrazione quali indici di un clima di conflittualità tra il Direttore ed una parte del personale di ricerca (peraltro esposti solo nelle difese giudiziali, sì da rappresentare una motivazione postuma dell'atto) rafforzano la censura di sviamento di potere, essendo –qualora fondati- indice di difficoltà di gestione soggettiva dell'Istituto, eventualmente ricollegabile alla fattispecie di cui all'art. 25 del regolamento per il personale, da contestare nei modi e tempi ivi disciplinati;

Considerato che la domanda cautelare va accolta, fissandosi per la trattazione del merito la pubblica udienza del 12 ottobre 2016:

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento in epigrafe;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 ottobre 2016;

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)